

REGIONE SICILIANA



Servizio Elettorale

PUBBLICAZIONE N. 2 R

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

2 R

Anno 2006

PREMESSA

Con la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, in attuazione del disposto degli articoli 3 e 9 dello Statuto, sono state apportate rilevanti modifiche al sistema elettorale regionale dettato dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introducendo nella normativa che disciplina l'elezione dei Deputati dell'Assemblea Regionale siciliana, le disposizioni per l'elezione diretta e contestuale del Presidente della Regione.

Per la parte che interessa le presenti istruzioni, si rileva che le principali novità riguardano:

- l'obbligatorietà del preventivo deposito dei contrassegni da parte dei partiti e delle formazioni politiche che intendono presentare proprie liste nei collegi provinciali;
- la presentazione, oltre che delle liste dei candidati distinte per collegi provinciali, delle liste regionali il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione;
- l'esigenza del necessario collegamento tra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali;
- l'introduzione del criterio di pari opportunità nella formazione delle liste regionali e provinciali.

Quanto sopra attiene alla fase relativa alla presentazione delle liste dei candidati, il cui procedimento è dettagliatamente illustrato nella presente pubblicazione, nella quale sono altresì riportati gli schemi delle principali dichiarazioni che gli interessati, ove lo credano, potranno prendere a modello.

AVVERTENZA

GLI ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE SENZA LA CITAZIONE DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO DI CUI FANNO PARTE, SI RIFERISCONO AL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1951, N. 29, AGGIORNATO CON LE RECENTI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2005, N. 7.

CAPITOLO I

DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA PRESSO L'ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

§ 1 – Obbligatorietà del deposito ai fini della presentazione delle liste provinciali.

I partiti o le formazioni politiche che intendono presentare proprie liste nelle elezioni dell'Assemblea Regionale Siciliana devono depositare, presso l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali, il contrassegno con cui dichiarano di voler distinguere le liste stesse nei collegi provinciali.

Ai sensi dell'art. 12, primo comma, il deposito del contrassegno è obbligatorio e, pertanto, il mancato deposito o la ricusazione del contrassegno da parte dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali importano l'assoluta impossibilità di presentare liste provinciali di candidati presso le singole circoscrizioni.

Da qui l'ovvia necessità che i partiti e le formazioni politiche osservino, scrupolosamente, le norme che regolano detta delicata operazione.

§ 2 - Termini per il deposito.

Il deposito dei contrassegni è effettuato, presso l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali, a partire dalle ore 9,00 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione (art. 12, comma 1).

Ai fini del deposito il Servizio Elettorale della Regione resterà aperto il primo giorno dalle ore 9,00 alle ore 20,00 ed il secondo giorno dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

§ 3 - Caratteristiche del contrassegno di lista.

Relativamente alle caratteristiche del contrassegno, è importante rammentare che i partiti o le formazioni politiche che non hanno un simbolo tradizionale devono aver cura di depositare, ai sensi dell'art. 12, quinto comma, contrassegni di lista che non siano identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici.

Per quanto riguarda il concetto di confondibilità è utile richiamare l'art. 14 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, il quale prevede che costituiscono "elementi di confondibilità", congiuntamente o isolatamente considerati, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali nonché le parole o le effigi che costituiscono elementi di qualificazione degli orientamenti e delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

La medesima disposizione prevede il divieto di presentare contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Qualora il contrassegno contenga nominativi di persone, è necessario presentare la dichiarazione di consenso da parte degli interessati, debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della legge n. 53/1990 e successive modifiche ed integrazioni (si veda CAP. II - § 3 – lett. B).

Ad evitare inconvenienti e difficoltà per la esatta riproduzione dei contrassegni presentati, gli stessi saranno disegnati su carta lucida - o comunque su carta che ne consenta una perfetta riproduzione - ad inchiostro di china o tipografico, anche colorato, circoscritti da un cerchio del diametro di cm. 10, nella misura, cioè, nella quale saranno riprodotti sul manifesto delle liste dei candidati.

E' opportuno, inoltre, presentare pari numero di esemplari di contrassegni circoscritti da un cerchio di cm. 2, per la riproduzione sulla scheda di votazione: in tal modo, gli stessi partiti o formazioni politiche possono avere esatta ed immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Sarà, inoltre, necessario che il contrassegno sia perfettamente identico in entrambe le riproduzioni e ciò al fine di evitare che possano sorgere dubbi su quale dei due disegni riproduca esattamente le caratteristiche del simbolo del partito o della formazione politica.

Si rammenta infine, che, per quanto concerne i contrassegni non tradizionali, la priorità nella presentazione costituisce titolo e, quindi, saranno ricusati i simboli che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza (art. 12, quinto comma).

§ 4 - Modalità di deposito.

Il deposito del contrassegno deve essere effettuato, ai sensi del secondo comma dell'art. 12, da persona munita di mandato, autenticato dal notaio e rilasciato dal presidente o segretario o coordinatore in ambito regionale del relativo partito o formazione politica.

Al fine di ricevere le comunicazioni di cui ai commi 5 e 8 del citato articolo 12, la persona incaricata di depositare il contrassegno deve eleggere domicilio a Palermo.

Nel caso in cui venga effettuato il deposito di un contrassegno composito, cioè formato da due o più contrassegni, è necessario che la persona sia munita di mandato, autenticato dal notaio, conferito da parte dei presidenti o segretari o coordinatori regionali dei partiti o delle formazioni politiche ai quali appartengono i contrassegni della composizione.

Il deposito va fatto personalmente da chi ha ricevuto il mandato: questi non può delegare altre persone.

Se ad effettuare il deposito è lo stesso presidente o segretario o coordinatore regionale del partito o della formazione politica, egli deve dimostrare tale sua qualità con idonea documentazione (atto costituito, statuto, attestazione del presidente o segretario regionale).

Si tenga presente che è logicamente inammissibile il deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona, né da una medesima persona può essere conferito mandato a depositare più di un contrassegno.

All'atto del deposito deve essere indicata la descrizione del contrassegno e la denominazione del gruppo di liste identificate da quel contrassegno (art. 12, comma 1).

Il contrassegno, che potrà essere anche figurato, deve essere depositato in tanti esemplari quanti sono i collegi elettorali in cui si intende presentare la lista, oltre a due esemplari per l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali ed uno per l'Ufficio Centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Palermo.

Ciascun esemplare deve essere sottoscritto dal presidente o segretario o coordinatore regionale del partito o della formazione politica, la cui firma deve essere autenticata (art. 12, comma 3).

Dell'avvenuta presentazione del contrassegno l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali rilascerà ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora del deposito (art. 12, comma 3).

§ 5 - Esame dei contrassegni.

I contrassegni presentati, nei due giorni successivi alla scadenza del termine per il loro deposito, sono, dall'Assessorato regionale delle Autonomie Locali, messi a disposizione dei rappresentanti dei partiti o delle formazioni politiche, perché ne prendano visione (art. 12, comma 4).

Questi, entro il termine predetto possono segnalare eventuali identità o confondibilità dei contrassegni depositati (art. 12, comma 4).

L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali procederà, entro il giorno successivo alla scadenza del termine su indicato, all'esame dei contrassegni depositati ed inviterà i depositanti dei contrassegni, che risultino identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati dai partiti o raggruppamenti politici o già legittimamente depositati, a sostituirli entro quarantotto ore (art.12, comma 5).

§ 6 - Ricorsi contro le decisioni dell'Assessorato.

Decorso il termine per la sostituzione dei contrassegni ricusati, l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali provvederà a pubblicare i contrassegni definitivamente ammessi mediante affissione in apposito quadro, in un locale dell'Assessorato stesso.

Entro 24 ore dalla predetta affissione, i rappresentanti dei partiti o delle formazioni politiche possono presentare ricorso contro il provvedimento di ammissione o di ricusazione dei contrassegni di lista depositati, alla segreteria dell'Ufficio Centrale regionale (art. 12, comma 7) che ha sede presso la Corte di Appello di Palermo (art. 17, primo comma).

Il predetto Ufficio si pronuncia sui ricorsi presentati, entro un giorno e con un'unica decisione della quale viene data comunicazione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali (art. 12, comma 7).

§ 7 - Comunicazione dei contrassegni ammessi.

L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, entro il trentaduesimo giorno precedente la votazione, giusto quanto disposto dall' art. 12, ultimo comma:

- 1) restituisce un esemplare del contrassegno al depositante con l'attestazione della definitiva ammissione;
- 2) trasmette gli esemplari dei contrassegni a ciascun Ufficio Centrale circoscrizionale ed all'Ufficio Centrale regionale;
- 3) provvede alla immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

CAPITOLO II

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

SEZIONE I - LISTE PROVINCIALI

§ 1 - Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste provinciali.

Per la presentazione delle liste provinciali per l'elezione dell'Assemblea regionale Siciliana, la legge richiede la produzione della lista dei candidati e dei documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della lista provinciale e relativi allegati;
- b) dichiarazione di appartenenza ad un gruppo di liste provinciali aventi identico contrassegno e presentate nei collegi indicati;
- c) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali, corredata di copia della dichiarazione, presentata all'Ufficio Centrale regionale dal rappresentante del relativo gruppo di liste provinciali, nella quale risulta ufficializzato il collegamento con la predetta lista regionale;
- d) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato della lista provinciale;
- e) certificato attestante l'iscrizione dei candidati della lista provinciale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;
- f) certificati attestanti che i sottoscrittori della lista provinciale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
- g) modello di contrassegno della lista provinciale o dichiarazione attestante con quale contrassegno depositato la lista intenda distinguersi;
- h) autorizzazione all'uso del contrassegno rilasciata da colui che ha effettuato il preventivo deposito ed eventuali documenti allegati.

§ 2 - Lista provinciale dei candidati.

La lista provinciale deve comprendere un numero di candidati, che siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione, non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore (art. 3 ter, comma 1).

Il numero dei candidati da eleggere varia in relazione alla popolazione che ricade nel collegio, il cui ambito territoriale coincide con il territorio provinciale.

Si tenga presente che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 3 giugno 2005, n. 7, in sede di prima applicazione, tenuto conto dei dati dell'ultimo censimento, a ciascun collegio sono attribuiti i seggi risultanti dalla tabella che segue:

	Seggi
Collegio elettorale di AGRIGENTO	7
Collegio elettorale di CALTANISSETTA	4
Collegio elettorale di CATANIA	17
Collegio elettorale di ENNA	3
Collegio elettorale di MESSINA	11
Collegio elettorale di PALERMO	20
Collegio elettorale di RAGUSA	5
Collegio elettorale di SIRACUSA	6
Collegio elettorale di TRAPANI	7

La lista provinciale deve indicare, per ciascun candidato, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. b), il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Le donne coniugate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se aggiungere al proprio cognome anche il cognome del coniuge [art. 15, comma 3, lett. e)].

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), nella lista provinciale non può essere incluso un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero di candidati da eleggere nel collegio con arrotondamento all'unità superiore, in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

§ 3 - Dichiarazione di presentazione della lista provinciale dei candidati.

La lista provinciale dei candidati deve essere presentata da persona munita di mandato, autenticato dal notaio, conferito dal presidente, segretario o coordinatore in ambito regionale del partito o della formazione politica che presenta la lista (art. 15, comma 2).

Nella dichiarazione di presentazione della lista devono essere indicati i due delegati effettivi ed i due delegati supplenti autorizzati a svolgere i compiti di cui agli articoli 16 bis, comma 8, e 17 bis, comma 2, nonché a designare i rappresentanti di lista (art. 15, comma 7).

La legge non prevede una particolare formulazione per la dichiarazione di presentazione della lista provinciale: sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede (art. 15, comma 3 e segg.).

Si allegano gli schemi di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello (si vedano gli allegati n. 1 e n. 2).

A - Sottoscrizioni da parte degli elettori.

Fatta salva l'eccezione prevista dall'art. 13, comma 8, le liste provinciali devono essere accompagnate dalla sottoscrizione di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel territorio del collegio provinciale.

Il numero delle sottoscrizioni occorrenti per la validità della dichiarazione di presentazione delle liste provinciali dei candidati è fissato, a norma dell'art. 13, comma 1, come segue:

AGRIGENTO	almeno 150 e non più di 300 elettori
CALTANISSETTA	almeno 150 e non più di 300 elettori
CATANIA	almeno 600 e non più di 1.200 elettori
ENNA	almeno 150 e non più di 300 elettori
MESSINA	almeno 300 e non più di 600 elettori
PALERMO	almeno 600 e non più di 1.200 elettori
RAGUSA	almeno 150 e non più di 300 elettori
SIRACUSA	almeno 150 e non più di 300 elettori
TRAPANI	almeno 150 e non più di 300 elettori

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, tale numero di sottoscrizioni, nel caso di conclusione anticipata delle legislatura di 120 giorni rispetto alla scadenza naturale, è ridotto alla metà.

Le sottoscrizioni degli elettori presentatori delle liste provinciali devono essere contenute in appositi moduli con le caratteristiche di cui all'Allegato n. 1 bis, recanti in ciascun foglio il contrassegno di lista, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato, nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei sottoscrittori ed il comune di iscrizione nelle liste elettorali (art. 13, quarto e quinto comma).

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge all'adempimento di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori di liste; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista provinciale di candidati (art. 13, terzo comma).

Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono rendere la dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio od al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Di tale dichiarazione deve essere redatto un verbale che sarà allegato agli atti di presentazione della lista provinciale dei candidati (in proposito si veda l'allegato n. 3).

Si rileva, infine, che ai sensi dell'art. 13, comma 8, non è invece richiesta alcuna sottoscrizione per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea Regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli.

In tali casi, ferma restando l'osservanza degli altri adempimenti, si prescinde dalla documentazione attestante la raccolta delle firme degli elettori e le liste saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante (presidente, segretario o coordinatore in ambito regionale) del partito o formazione politica, o da una o più persone dallo stesso delegate (art. 13, comma 9).

Poiché, però, l'art. 15, comma 2 (nel testo sostituito dall'art. 18, comma 2, della l.r. n. 7/2005), prescrive che la presentazione delle liste provinciali e dei relativi documenti, deve essere effettuata tramite persona munita di regolare mandato, pena l'esclusione ex art. 16 bis, comma 2-lett. b), si ritiene che detta modalità debba essere osservata anche per la presentazione delle liste provinciali senza obbligo di sottoscrizioni (si veda lo schema di cui all'Allegato n. 2).

B - Autenticazione della firma dei sottoscrittori.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 1998, n. 130, la quale ha sostituito l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e della legge 30 aprile 1999, n. 120, la firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve essere autenticata, in ogni caso, da uno dei seguenti pubblici ufficiali:

- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica;
- presidente della provincia;
- sindaco;
- assessore comunale;
- assessore provinciale;
- presidente del consiglio comunale;
- presidente del consiglio provinciale;
- presidente del consiglio circoscrizionale;
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale;
- segretario comunale;
- segretario provinciale;
- funzionario incaricato dal sindaco;
- funzionario incaricato dal presidente della provincia;
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

Si rammenta che il Ministero della Giustizia ha in proposito espresso parere secondo il quale i pubblici ufficiali cui viene attribuita la funzione di autenticare le firme, dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 21, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

Ai sensi dell'art. 13 bis, nei venti giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati per non meno di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì e di 8 ore al giorno il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

C - Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista provinciale.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti incaricati di effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista di cui si dirà appresso (art. 15, penultimo comma).

I suddetti delegati provvedono, altresì, a regolarizzare, su richiesta dell'Ufficio Centrale circoscrizionale, l'eventuale documentazione che dovesse risultare carente (art.16 bis, comma 8) e sono legittimati a ricorrere all'Ufficio Centrale regionale contro le decisioni di eliminazione della lista o dei candidati (art. 17 bis, comma 2).

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

§ 4 – Dichiarazione di appartenenza ad un gruppo di liste provinciali

Per l'ammissibilità della lista necessita che la stessa appartenga ad un gruppo di liste provinciali [art. 15, comma 3, lett. a)]

Affinché si costituisca un gruppo di liste provinciali, occorre che in almeno due collegi elettorali circoscrizionali vengano presentate liste contraddistinte con il medesimo contrassegno [art. 16 bis, comma 2 lett. c)].

A tal fine il presentatore della lista deve dichiarare a quale gruppo di liste provinciali la stessa appartiene e deve indicare gli altri collegi nei quali è presente secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4 che, se si ritiene, può essere preso a modello.

§ 5 - Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali

Come già rilevato nel paragrafo 1, lettera c), è necessario che le liste provinciali si colleghino con una delle liste regionali [art. 15, comma 3, lett. b)].

Pertanto, per ogni lista provinciale, il presentatore deve dichiarare il collegamento con una lista regionale (si veda lo schema di dichiarazione di cui all'Allegato n. 5, predisposto a titolo esemplificativo) ed allegare copia dell'atto, a firma del rappresentante del gruppo di liste provinciali, nel quale è stato ufficialmente dichiarato il collegamento di tale gruppo in sede di presentazione della lista regionale (cfr. § 14).

§ 6 - Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale.

Altro documento da allegare al momento della presentazione della lista provinciale, è la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura nella lista provinciale medesima (art.15, terzo comma, lett. c).

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. È necessario però, che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Per le donne coniugate si richiamano le indicazioni contenute nel § 2.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista provinciale (si veda l'allegato n. 6).

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato e regolarmente autenticata. L'autenticazione si ritiene possa essere eseguita da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della legge n. 53/1990, così come modificato ed integrato dalla legge 130/1998 e dalla legge n. 120/1999 (si veda il precedente § 3, lett. B). Ciò nella considerazione che, non trattandosi di atto negoziale, non necessita l'autentica notarile.

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, né per liste provinciali aventi contrassegni diversi (art. 14, comma 5 e 6) pena la nullità dell'elezione.

§ 7 - Certificati attestanti che i candidati sono elettori di un Comune della Regione.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato dei certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione (art.15, comma 3, lett. d).

Dai suddetti certificati verrà, altresì, verificata la data di nascita dei candidati, ai fini del possesso dell'età minima occorrente per l'esercizio del diritto di elettorato passivo, fissata in anni ventuno compiuti entro il giorno dell'elezione (art. 7).

Al fine di consentire agli elettori di ottenere celermente la certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, l'art. 13 bis dispone che, nei venti giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, i comuni debbano provvedere ad assicurare l'apertura degli uffici per non meno di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì e di 8 ore al giorno il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

§ 8 - Certificati attestanti la qualità di elettore dei sottoscrittori della lista provinciale.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista provinciale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti che i sottoscrittori siano in possesso del requisito di elettore di cui trattasi (art. 13, primo comma).

I certificati dovranno essere rilasciati dai sindaci dei singoli comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti i sottoscrittori e potranno anche essere collettivi, cioè redatti in unico atto, relativamente ai sottoscrittori della lista provinciale iscritti nel medesimo comune (art.13, settimo comma).

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel precedente § 7 per il rilascio degli analoghi certificati ai candidati inclusi nelle liste.

§ 9 - Contrassegno della lista provinciale.

Per ogni lista provinciale dovrà essere presentato il modello di contrassegno che contraddistingue la lista (art. 15, comma 5), il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Poiché il deposito preventivo del contrassegno è obbligatorio (si veda CAP. I), il delegato alla presentazione della lista potrà, in alternativa, dichiarare con quale contrassegno la lista intenda distinguersi, facendo riferimento al numero d'ordine indicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nella quale, ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, i contrassegni definitivamente ammessi sono pubblicati.

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, è comunque necessario presentare l'autorizzazione all'uso del contrassegno rilasciata da colui che ha effettuato il preventivo deposito e gli eventuali documenti allegati.

§ 10 - Esenzione dalle tasse di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 662 e successive modifiche e integrazioni – Tabella Allegato B).

SEZIONE II - LISTE REGIONALI

§ 11 - Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste regionali.

Per la presentazione delle liste regionali per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana la legge richiede la produzione della lista dei candidati e dei documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della lista regionale e relativi allegati;
- b) dichiarazione di collegamento attestante che la lista regionale è espressione di uno o più gruppi di liste provinciali
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura resa dal capolista, candidato alla Presidenza della Regione;
- d) dichiarazione di accettazione della candidatura, resa da ciascun candidato alla carica di deputato all'Assemblea regionale;
- e) certificati attestanti l'iscrizione del capolista e di tutti i candidati della lista regionale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;
- f) certificati attestanti che i sottoscrittori della lista regionale sono elettori di un comune della Regione;
- g) modello di contrassegno.

§ 12 - Lista regionale dei candidati.

Ogni lista regionale deve comprendere un numero di candidati, che siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione, pari a nove incluso il capolista (art.1 bis, comma 7).

Si rammenta che l'art 1 bis, comma 6, prevede che sono candidati alla carica di Presidente della Regione tutti i capilista delle liste regionali.

La lista regionale deve recare, per il candidato alla carica di Presidente della Regione e per ciascun candidato incluso nella stessa, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 9, i candidati alla carica di deputato inseriti nella lista regionale devono essere candidati, contestualmente, in una delle liste provinciali collegate.

Le donne coniugate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se aggiungere al proprio cognome anche il cognome del coniuge [art. 14 bis, comma 13, lett. b)].

I nominativi dei candidati debbono essere elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione [art. 14 bis, comma 8, lett. b)], tenendo altresì presente che tutti i candidati dopo il capolista, ai sensi dell'art.1 bis, comma 8, e dell'art.14, comma 1, lett. a), devono essere inseriti seguendo il criterio di alternanza tra uomini e donne.

§ 13 - Dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati.

La lista regionale, deve essere presentata da persona munita di mandato, autenticato dal notaio, conferito dal presidente, segretario o coordinatore in ambito regionale del partito o della

formazione politica che presenta la lista stessa, in collegamento con un gruppo di liste espressione del medesimo partito o formazione politica presentate in almeno cinque collegi provinciali (art. 14 bis, comma 2).

Laddove la lista regionale sia espressione di una coalizione fra diversi gruppi di liste provinciali, la presentazione dovrà essere effettuata da un rappresentante cui sia stato conferito mandato, autenticato dal notaio, per ciascuno dei gruppi di liste provinciali che dichiara di collegarsi con la lista stessa (art. 14 bis, comma 3).

Con la dichiarazione di presentazione della lista devono essere indicati i due delegati effettivi ed i due delegati supplenti autorizzati a svolgere i compiti di cui all'articolo 14 bis, comma 13, lett. e).

La legge non prevede una particolare formulazione per la dichiarazione di presentazione della lista regionale: sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede (art. 17, comma 2 e segg.).

Si allegano gli schemi di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello (si vedano l'allegato n. R 1 e l'allegato n. R 2).

A) - Sottoscrizioni da parte degli elettori.

Ai sensi dell'art. 14 bis, comma 5, la dichiarazione di presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 1.800 e da non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana.

Si rammenta che, ai sensi della medesima disposizione, nel caso di conclusione anticipata della legislatura di almeno 120 giorni rispetto alla scadenza naturale, tale numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà.

Le sottoscrizioni degli elettori presentatori, debitamente autenticate, devono essere contenute in appositi moduli (si veda lo schema di cui all'Allegato n. R 1 - 2 bis) recanti in ciascun foglio il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del capolista e degli altri candidati, nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei sottoscrittori ed il comune di iscrizione nelle liste elettorali (art. 14 bis, commi 8 e 9).

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge all'adempimento di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori di liste; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista regionale di candidati (art. 14 bis, comma 6).

Sono invece valide le firme di elettori che hanno sottoscritto anche la presentazione di una lista di candidati in un collegio provinciale, a condizione che la predetta lista faccia parte di un gruppo di liste collegato con la lista regionale (art. 14 bis, comma 7).

Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono rendere la dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio od al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Di tale dichiarazione deve essere redatto un verbale che sarà allegato agli atti di presentazione della lista regionale dei candidati (al riguardo si veda l'allegato n. 3).

B) - Autenticazione della firma dei sottoscrittori.

Si richiamano in proposito le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, così come modificato ed integrato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e della legge 30 aprile 1999, n. 120, già illustrate nel precedente § 3 – lett. B.

C) – Indicazione delegati

Al momento della presentazione della lista regionale devono essere indicati i due delegati effettivi ed i due delegati supplenti incaricati di presenziare al sorteggio mediante il quale l'Ufficio centrale regionale definisce l'ordine di collocazione, nelle schede di votazione, del nominativo del capolista di ogni singola lista regionale ammessa ed il relativo contrassegno [art. 14 bis, comma 13 lett. e)].

I suddetti delegati sono abilitati, inoltre, a ricevere dall'Ufficio centrale regionale le comunicazioni di cui all'art. 16 bis, comma 3, alla eventuale regolarizzazione della documentazione afferente la lista regionale, alla sostituzione del contrassegno ricusato nonché, infine, sono legittimati a ricorrere contro l'esclusione della lista regionale o di suoi candidati. (art. 17 ter, commi 5, 6 e 9).

L'indicazione dei delegati, se non effettuata con atto separato, può essere contenuta nella dichiarazione di presentazione della lista regionale.

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

§ 14 - Dichiarazione di collegamento della lista regionale con uno o più gruppi di liste provinciali.

Ai sensi dell'art. 1 ter, comma 1, la presentazione di ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi.

A tal fine, il presidente, il segretario o il coordinatore regionale del partito o della formazione politica per conto del quale viene presentata la lista regionale, deve dichiarare il collegamento della stessa con un gruppo di liste provinciali, specificando i cinque o più collegi nei quali il gruppo ha presentato proprie liste (art. 14 bis, comma 12).

Tale dichiarazione va resa in forma scritta e la firma deve essere autenticata con le modalità indicate nel precedente § 13 – lett. B (si veda il modello di cui all'Allegato n. R 3, redatto a titolo esemplificativo).

L'originale della dichiarazione di collegamento va allegato alla dichiarazione di presentazione della lista regionale, mentre una copia della stessa va consegnata ai presentatori delle liste provinciali del gruppo affinché la depositino, a dimostrazione dell'intervenuto collegamento, insieme con gli altri documenti occorrenti per la presentazione delle liste provinciali stesse (si veda il precedente § 5).

Qualora più gruppi di liste provinciali presentano una lista regionale comune (art. 1 ter, comma 2, e art. 14 bis, comma 11), per ogni gruppo di lista collegato deve risultare la dichiarazione di collegamento con la medesima lista regionale. In tal caso ciascuna dichiarazione di collegamento deve fare espresso riferimento a tutti gli altri gruppi di lista che si collegano con la stessa lista regionale, in modo che si evidenzi il legame che intercorre tra i diversi gruppi di liste provinciali e la comune lista regionale. Poiché, ai sensi delle predette disposizioni, le reciproche dichiarazioni dovranno essere concordanti, pena la loro efficacia, è altresì previsto che le stesse possano essere contenute in un unico atto, debitamente sottoscritto dai rispettivi rappresentanti la cui firma va autenticata come sopra indicato (si veda il modello di cui all'Allegato n. R 3 bis).

§ 15 - Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista regionale.

Con riferimento all'atto di accettazione della candidatura, si rammenta preliminarmente che:

- la dichiarazione del capolista, in mancanza della quale viene invalidata l'intera lista regionale, deve indicare espressamente l'accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione in collegamento con un gruppo di liste provinciali, ovvero con una pluralità di gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati precisamente individuati [art. 14 bis, comma 13 - lett. a)];
- la dichiarazione di accettazione degli altri candidati inclusi nella lista regionale deve contenere l'indicazione del gruppo di liste provinciali collegato cui il candidato dichiara di aderire, nonché del collegio elettorale provinciale che il candidato assume come proprio collegio di riferimento [art. 14 bis, comma 13 - lett. b)];
- nell'atto di accettazione della candidatura, le donne coniugate possono scegliere se aggiungere al proprio cognome anche il cognome del marito [art. 14 bis, comma 13 - lett. b)].

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della legge n. 53/1990, così come integrata e modificata dalla legge n. 130/1998 e della legge n. 120/1999 [art. 14 bis, comma 13 - lett. a) e b)].

Nella stessa deve essere altresì dichiarata l'insussistenza delle condizioni ostative alla candidatura previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.

Si vedano in proposito gli schemi di dichiarazione di accettazione della candidatura, di cui agli Allegati n. R 4 e n. R 5 redatti a titolo esemplificativo.

§ 16 - Certificati attestanti che i candidati sono elettori di un Comune della Regione.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato, dei certificati attestanti che tutti i candidati siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione (art.14 bis, comma 13, lett. c).

Dai suddetti certificati verrà, altresì, verificata la data di nascita dei candidati, ai fini del possesso dell'età minima occorrente per l'esercizio del diritto di elettorato passivo, fissata in anni ventuno compiuti entro il giorno dell'elezione (art. 1 quater e art.7).

Al fine di consentire agli elettori di ottenere celermente la certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, l'art. 13 bis dispone che, nei venti giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, i comuni debbano provvedere ad assicurare l'apertura degli uffici per non meno di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì e di 8 ore al giorno il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

§ 17- Certificati attestanti la qualità di elettore dei sottoscrittori della lista regionale.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista regionale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune compreso nel territorio della Regione siciliana e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti che i sottoscrittori siano in possesso del requisito di elettore di cui trattasi [art. 14 bis, comma 5)].

I certificati dovranno essere rilasciati dai sindaci dei singoli comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti i sottoscrittori e potranno anche essere collettivi, cioè redatti in unico atto, relativamente ai sottoscrittori della lista regionale iscritti nel medesimo comune (art.14 bis, comma 10).

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel precedente § 16, per il rilascio degli analoghi certificati ai candidati inclusi nelle liste.

§ 18 - Contrassegno della lista regionale.

Unitamente alla lista deve essere depositato il modello di contrassegno anche figurato, con il quale la lista intenda appunto distinguersi.

Sebbene l'art. 14 bis, comma 13, lett. d) prevede che il modello di contrassegno sia presentato in tre esemplari, si rileva l'opportunità che vengano presentati ulteriori nove esemplari, ciò in quanto il contrassegno della lista regionale va riprodotto nel manifesto e nelle schede di ciascun dei collegi della Regione.

Si evidenzia che se la lista regionale è collegata con un solo gruppo di liste provinciali, essa dovrà essere contraddistinta da un simbolo identico; se, viceversa, è collegata a più gruppi di liste provinciali, il contrassegno della lista regionale che esprime la coalizione potrà essere costituito da un simbolo unico, ovvero da un insieme grafico contenente i simboli, riprodotti in scala ridotta, dei gruppi di liste provinciali ad essa collegati (art. 3 bis, comma 1, lett. b).

Al riguardo si rammenta di aver cura di non riportare nel contrassegno i simboli di partiti i cui gruppi di liste non siano collegati con la lista regionale, né simboli identici o confondibili con quelli già presentati da altre liste regionali. Ciò per non rischiare la ricusazione del contrassegno ai sensi dell'art. 17, comma 6.

Nel richiamare le istruzioni già indicate nel CAP. I - § 3 a proposito delle caratteristiche del contrassegno delle liste provinciali, si rammenta che, ad evitare inconvenienti e difficoltà per la esatta riproduzione dei contrassegni delle liste regionali, gli stessi saranno disegnati su carta lucida - o comunque su carta che ne consenta una perfetta riproduzione - ad inchiostro di china o tipografico, anche colorato, e saranno presentati circoscritti da un cerchio del diametro di cm. 10, nella misura, cioè, nella quale saranno riprodotti sul manifesto delle liste dei candidati.

Dovranno altresì essere presentati pari numero di esemplari di contrassegni circoscritti da un cerchio di cm. 2, per la riproduzione sulla scheda di votazione: in tal modo, gli stessi partiti o formazioni politiche possono avere esatta ed immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Sarà, inoltre, necessario che il contrassegno sia perfettamente identico in entrambe le riproduzioni e ciò al fine di evitare che possano sorgere dubbi su quale dei due disegni riproduca esattamente le caratteristiche del simbolo del partito o della formazione politica.

§ 19 - Esenzione dalle tasse di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste regionali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 662 e successive modifiche e integrazioni – Tabella Allegato B).

CAPITOLO III

PRESENTAZIONE DELLE LISTE AI COMPETENTI UFFICI

§ 1 - Modalità per la materiale presentazione delle liste regionali e delle liste provinciali.

La presentazione delle liste regionali e delle liste provinciali, intesa come loro materiale consegna all'autorità competente, è regolata rispettivamente dall'art. 14 bis, comma 1, e dall'art. 15, comma 1.

Più specificatamente:

- le liste regionali vanno presentate alla cancelleria della Corte d'Appello di Palermo, presso la quale ha sede l'Ufficio centrale regionale. (art. 14 bis, comma 1)
- le liste provinciali vanno invece presentate, per ciascun collegio elettorale provinciale, alla cancelleria del Tribunale del comune capoluogo di provincia presso cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale. (art. 15, comma 1)

Circa i soggetti legittimati a presentare le liste si rammenta che gli stessi devono essere muniti di mandato e si rimanda per il resto a quanto già esposto nel Cap. II, §§ 3 e 13.

§ 2 - Termini per la presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali.

Ai sensi degli artt. 14 bis, comma 1, e 15, comma 1, la presentazione delle liste regionali e delle liste provinciali, deve essere effettuata tassativamente dalle ore 9,00 del 31° giorno, alle ore 16,00 del 30° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

Per consentire la presentazione delle liste, la cancelleria della Corte d'Appello di Palermo presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale e le cancellerie dei Tribunali dei comuni capoluogo presso cui hanno sede gli Uffici centrali circoscrizionali, avranno cura di garantire l'apertura degli uffici almeno sino alle ore 20,00 il primo giorno ed a decorrere dalle ore 9,00 il secondo giorno.

§ 3 - Compiti delle cancellerie dell'Ufficio centrale regionale e degli Uffici centrali circoscrizionali al momento della presentazione delle liste.

Per ogni lista, regionale o provinciale, che venga depositata presso i rispettivi uffici, deve essere stilato un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista medesima, i cui modelli redatti a titolo esemplificativo, sono riportati nell'Allegato n. R 6 per le liste regionali e nell'Allegato n. 7 e n. 7 bis, per le liste provinciali (art. 14 bis, ultimo comma, e art. 15 bis, ultimo comma).

La cancelleria del Tribunale che riceve le liste deve accertare l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito nelle forme di legge, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti (art. 14 bis, comma 4, e art. 15, comma 2)

Il verbale deve essere redatto in duplice copia e sottoscritto sia dal cancelliere che dal presentatore della lista.

Un esemplare sarà immediatamente consegnato al presentatore, mentre l'altro verrà allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale regionale, per le liste regionali ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, per le liste provinciali.

Le cancellerie attribuiranno, provvisoriamente, a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione, ciò ai soli fini della verbalizzazione, in quanto, dovendo in seguito avvenire il sorteggio, tale numero è ininfluenza per la riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione.

Nel verbale di ricevuta deve essere fatta menzione della lista dei candidati, regionale o provinciale, del contrassegno, del presentatore, della designazione dei delegati della lista, nonché del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista al momento della presentazione, del giorno e dell'ora della presentazione. Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

È opportuno precisare che il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati ed i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.

Le cancellerie - immediatamente dopo la ricezione delle singole liste con i relativi documenti - dovranno rimettere il tutto ai rispettivi Uffici per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO IV

ESAME ED AMMISSIONE DELLE LISTE PROVINCIALI

§ 1- L'Ufficio centrale circoscrizionale.

Così come evidenziato nel precedente Cap. III - §1, le liste provinciali vanno presentate, entro le ore 16 del trentesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, al Tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ove ha sede l'Ufficio Centrale circoscrizionale.

Presso ciascuno dei tribunali dei comuni capoluogo è, pertanto, costituito un Ufficio centrale circoscrizionale ognuno dei quali composto, ai sensi dell'art. 16, da tre magistrati, dei quali uno lo presiede, nominati dal Presidente del tribunale entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Benché la legge non ne faccia menzione alcuna, attesa l'entità e la durata delle operazioni di competenza, sembra opportuno che, al momento della costituzione degli Uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei titolari, ed in numero adeguato a giudizio del presidente.

Ai sensi degli artt. 1, comma 8, e 5 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, al Presidente ed ai Componenti degli Uffici centrali circoscrizionali è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione, un onorario giornaliero la cui misura è rideterminata annualmente con decreto del Presidente della Regione.

§ 2 – Invio delle liste provinciali all'Ufficio centrale regionale per l'esame preliminare

Prima di elencare le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale deve compiere, si fa presente che, prioritariamente, e cioè entro il termine di diciotto ore dalla scadenza di quello stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, l'Ufficio stesso fa pervenire, a mezzo di corriere speciale, le liste provinciali, corredate dalla copia del verbale di ricevuta, all'Ufficio centrale regionale (art. 16 bis, comma 1).

Il relazione ai preventivi adempimenti che quest'ultimo Ufficio è chiamato a svolgere, più avanti dettagliatamente indicati, si ritiene che non sia necessario trasmettere anche i documenti allegati a ciascuna lista provinciale.

L'Ufficio centrale regionale nelle dodici ore successive al ricevimento da parte degli Uffici centrali circoscrizionali delle liste provinciali presentate, provvede, ai sensi dell'art.16 bis, comma 2, lett. a), b) e c), ad effettuare le seguenti operazioni:

- cancellazione dalle liste, dei candidati che risultino essersi presentati in liste recanti diverso contrassegno presenti nel medesimo o in altro collegio;
- riduzione delle candidature al numero massimo di tre per coloro che si siano presentati, con liste aventi lo stesso contrassegno, in più di tre collegi; tale riduzione ha luogo, ai sensi dell'art. 17, comma 2 – lett. b), ad iniziare dalle candidature eccedenti presentate per ultime, in base alla data ed all'ora di presentazione indicate nel verbale di ricevuta dell'Ufficio centrale circoscrizionale;

- dichiarazione di invalidità delle liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali (nel caso in cui in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente medesimo contrassegno).

Completate tali operazioni l'Ufficio centrale regionale provvederà a convocare i delegati delle liste regionali per comunicare le decisioni adottate ed a rinviare le liste provinciali, con le eventuali modifiche apportate, ai competenti Uffici centrali circoscrizionali tramite corriere speciale (art. 16 bis, commi 3 e 4).

§ 3 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, tenuto conto delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale, procede quindi alle operazioni di propria competenza, che dovranno essere completate entro le 48 ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 5 e seguenti, l'Ufficio verifica:

- a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1, dell'articolo 15;
- b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi del comma 2, dell'articolo 15 (per le liste senza obbligo di sottoscrizioni, qualora a presentarle sia lo stesso rappresentante del partito o della formazione politica ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, dovrà essere verificata la documentazione che dimostra tale sua qualità);
- c) se le liste, per le quali sussiste l'obbligo di raccolta delle firme, siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito all'articolo 13, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio;
- d) se il contrassegno della lista risulti regolarmente depositato presso l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, entro il termine di cui al comma 1, dell'articolo 12, e sia stato ammesso;
- e) se le liste non abbiano un numero di candidati inferiore al minimo stabilito al comma 1, dell'articolo 3 ter, tenuto anche conto delle eventuali cancellazioni di candidature apportate dall'Ufficio centrale regionale;
- f) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento con una lista regionale, conformemente a quanto stabilito alla lettera b) del comma 3, dell'articolo 15.

L'Ufficio centrale circoscrizionale ricusa le liste per le quali non si realizzino tutte le condizioni appena indicate.

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede inoltre, entro il sopra indicato termine, ai seguenti ulteriori adempimenti:

- cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità rispetto a quanto previsto alla lettera c) del comma 3, dell'articolo 15, ovvero per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;
- cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1, dell'articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- verifica che le liste non abbiano un numero di candidati superiore al massimo stabilito al comma 1, dell'articolo 3 ter; ricorrendo tale condizione, riduce le liste al limite prescritto, cancellando i nominativi dei candidati eccedenti che occupano le ultime posizioni nell'ordine di lista;

- verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 14.

In tutti i casi in cui l'ufficio centrale circoscrizionale rilevi irregolarità meramente formali, che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 9,00 del giorno dopo.

A tal fine, si ravvisa l'esigenza che i comuni, durante il predetto periodo, assicurino l'apertura degli uffici per il rilascio di eventuali certificazioni integrative.

Tenuto conto della complessa attività di verifica che l'Ufficio centrale circoscrizionale è tenuto ad espletare e dei tempi ristrettissimi previsti dalla legge, si rileva l'opportunità che l'esame della documentazione allegata alle liste provinciali inizi subito dopo la presentazione delle liste stesse, pur nell'attesa che vengano comunicate le modifiche eventualmente apportate dall'Ufficio centrale regionale in sede di esame preliminare.

§ 4 - Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Alle ore 9 del ventisettesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione l'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi per ammettere i nuovi documenti che i delegati sono stati invitati a presentare e per udire eventualmente gli stessi, deliberando seduta stante (art. 16 bis, comma 9).

Successivamente, entro le ore 12, l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica ai delegati le decisioni adottate in ordine all'ammissione o all'esclusione delle liste provinciali (art. 17 bis, primo comma).

Poiché tali comunicazioni vengono effettuate ai fini di eventuali impugnative in merito a provvedimenti di esclusione di liste o di candidature, si ritiene opportuno che le stesse vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 5 – Ricorsi avverso le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, contro le decisioni di esclusione di liste o di candidati adottate dall'Ufficio centrale circoscrizionale, i delegati delle liste possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro il suddetto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dello stesso Ufficio centrale circoscrizionale contro le cui determinazioni si ricorre (art. 17 bis, comma 3).

L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni (art.17 bis, comma 4).

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi; le decisioni sono comunicate entro la giornata del ventitreesimo giorno antecedente quello della votazione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali (art. 17 bis, commi 6 e 7).

Nel medesimo termine, l'Ufficio centrale regionale decide (si veda il successivo CAP.V - § 4), sui ricorsi presentati avverso l'esclusione di liste regionali o di suoi candidati, dandone comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali.

§ 6 – Ulteriori adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nel giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive adottate dall'Ufficio centrale regionale, ciascun Ufficio centrale circoscrizionale effettua le seguenti operazioni, previste dall'art. 18, comma 1:

- a) comunica ai delegati delle liste provinciali le definitive determinazioni adottate;
- b) stabilisce, mediante sorteggio alla presenza dei delegati delle liste provinciali appositamente convocati, la successione in cui nelle parti prima, oppure terza, della scheda elettorale del collegio sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali validamente presentate nel collegio medesimo, in corrispondenza ai più ampi rettangoli, inseriti nella parte seconda oppure quarta della scheda, in cui sono riportati i contrassegni delle collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista;
- c) trasmette immediatamente all'Ufficio Territoriale del Governo, ai fini della stampa delle schede elettorali, le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, indicando l'ordine risultato dal sorteggio ed i collegamenti fra le predette liste provinciali e le liste regionali, nonché la successione con cui queste ultime devono essere collocate nella scheda di votazione, secondo quanto comunicato dall'Ufficio centrale regionale;
- d) provvede tramite l'Ufficio Territoriale del Governo alla stampa del manifesto con le liste presentate nel collegio ed i relativi contrassegni, nonché l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui sono iscritti, riportando per ciascun candidato la data ed il luogo di nascita. La successione delle liste nel manifesto è quella risultante dal sorteggio precedentemente effettuato secondo l'art. 18, comma 1, lett. b). Nell'impostazione grafica del manifesto devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le collegate liste regionali, con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione (si veda l'Allegato n. 9).
Il manifesto è inviato, in ragione di n. 5 copie per il numero delle sezioni, ai sindaci dei comuni compresi nel territorio del collegio i quali, detratte le copie occorrenti agli Uffici elettorali di sezione, ne curano l'affissione nell'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.
Due copie del manifesto dovranno poi essere consegnate ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione, delle quali una dovrà restare a disposizione dell'Ufficio e l'altra dovrà essere affissa nella sede della votazione;
- e) provvede, per mezzo dell'Assessorato regionale alle Autonomie Locali, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato la data e luogo di nascita. Nella pubblicazione, devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le liste regionali, nonché l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione.

Nella medesima edizione straordinaria della G.U.R.S. saranno, altresì, pubblicate tutte le liste regionali validamente presentate (si vede il successivo CAP. V - § 5)

CAPITOLO V

ESAME ED AMMISSIONE DELLE LISTE REGIONALI

§ 1 - L'Ufficio centrale regionale.

Così come evidenziato nel precedente Cap. III - § 1, le liste regionali vanno presentate, entro le ore 16 del trentesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, alla Corte di Appello di Palermo ove ha sede l'Ufficio centrale regionale.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, l'Ufficio è composto dal presidente e da quattro consiglieri, da lui scelti, nominati entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; un cancelliere della Corte di Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

Benché la legge non ne faccia menzione alcuna, attesa l'entità e la durata delle operazioni di competenza, sembra opportuno che, al momento della costituzione dell'Ufficio centrale, siano nominati anche membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei titolari, ed in numero adeguato a giudizio del presidente.

Per il disposto dell'art. 15, della l.r. 29 dicembre 1975, n. 87, e degli artt. 1, comma 8, e 5 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, al Presidente ed ai Componenti dell'Ufficio centrale regionale è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione, un onorario giornaliero la cui misura è rideterminata annualmente con decreto del Presidente della Regione.

§ 2 - Operazioni dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle liste regionali

L'Ufficio centrale regionale inizia l'esame delle liste regionali subito dopo aver concluso le operazioni di controllo preliminare delle liste provinciali indicate nel Cap. IV - § 2.

L'Ufficio centrale regionale, nel termine delle quarantotto ore successive alla scadenza di quello per la presentazione delle liste regionali, ai sensi dell'art. 17 ter, comma 2, verifica:

- a) se le liste regionali siano state presentate entro i termini stabiliti dal comma 1, dell'art. 14 bis;
- b) se le liste siano state presentate da persone munite di regolare mandato ai sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 14 bis;
- c) se le sottoscrizioni siano nel numero previsto (non meno di 1.800 e non più di 3.600), se siano debitamente autenticate, e se le stesse siano corredate dai relativi certificati elettorali attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori in un comune della Regione;
- d) se sia stata presentata la prescritta dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di cinque collegi, oppure con più gruppi di liste provinciali fra di loro coalizzati, conformemente alle modalità stabilite ai commi 11 e 12, dell'art. 14 bis;
- e) se il numero dei candidati sia pari a nove, così come previsto dall'art. 1 bis, comma 7.

Qualora anche soltanto una di tali condizioni non dovesse risultare realizzata, l'Ufficio provvederà alla ricusazione della lista (art. 17 ter, comma 3).

Sempre nel termine di quarantotto ore dalla presentazione delle liste, l'Ufficio centrale regionale provvederà, ai sensi dell'art. 17 ter, comma 4, ad effettuare le ulteriori seguenti operazioni:

- verifica che sia stata regolarmente presentata e che sia conforme a quanto previsto dall'art. 14 bis, comma 13, lett. a), la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione da parte del capolista.

Si evidenzia che la mancanza di tale dichiarazione di accettazione costituisce motivo di invalidazione dell'intera lista.

- verifica che sia stato presentato il certificato di iscrizione del capolista nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;
- provvede alla cancellazione dalle liste di quei candidati per i quali:
 - non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura ovvero la stessa sia difforme da quanto previsto dall'art. 14 bis, comma 13, lett. b);
 - non risulti presentato il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Sicilia;
 - risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative previste dall'art 15, comma 1, della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- verifica che siano rispettate, nell'ambito di ciascuna lista, le disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, previste dall'art. 14, comma 1, lett. a).

In tutti i casi in cui l'Ufficio centrale regionale rilevi irregolarità che possano essere rapidamente sanate mediante correzione od integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a provvedere alla regolarizzazione della documentazione prodotta entro il termine tassativo delle ore 9,00 del giorno successivo. (art. 17 ter, comma 5)

Qualora detto termine dovesse ricadere in un giorno festivo, si ravvisa l'esigenza che i comuni assicurino l'apertura degli uffici per il rilascio di eventuali certificazioni integrative.

L'Ufficio Centrale regionale provvede altresì a verificare, per ogni singola lista, che il modello di contrassegno depositato non riproduca simboli notoriamente usati da partiti le cui liste non siano collegate con la medesima lista regionale, ovvero che non sia identico o che non possa essere confuso con altro contrassegno depositato per distinguere un'altra lista regionale presentata in precedenza. Qualora si dovessero verificare tali condizioni il contrassegno verrà ricusato e della ricusazione l'Ufficio darà immediata comunicazione ai delegati della lista invitandoli a presentare, sempre entro il termine perentorio delle ore 9,00 del giorno successivo, un diverso modello di contrassegno. (art. 17 ter, comma 6)

§ 3 - Decisioni dell'Ufficio centrale regionale

Alle ore 9 del ventisettesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione l'ufficio centrale regionale torna a riunirsi per ammettere i nuovi documenti o contrassegni che i delegati sono stati invitati a presentare e per udire eventualmente gli stessi, deliberando seduta stante (art. 17 ter, comma 7).

Successivamente, entro le ore 12, l'Ufficio centrale regionale comunica ai delegati delle liste regionali le decisioni adottate in ordine all'ammissione o all'esclusione delle liste regionali. (art. 17 ter, comma 8)

Poiché tali comunicazioni vengono effettuate ai fini di eventuali impugnative in merito a provvedimenti di esclusione di liste o di candidature, si ritiene opportuno che le stesse vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 4 - Ricorsi avverso le decisioni dell'Ufficio centrale regionale.

Ai sensi dell'art. 17 ter, comma 9, contro le decisioni di esclusione di liste regionali o di candidati adottate dall'Ufficio Centrale regionale, i delegati delle liste possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, depositare ricorso presso la cancelleria della Corte di Appello di Palermo, nelle funzioni di segreteria dello stesso Ufficio centrale. (art. 17 ter, comma 9).

Poiché l'Ufficio Centrale regionale decide, altresì, sui ricorsi presentati avverso le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, laddove il numero dei ricorsi presentati

lo rendesse necessario, il primo presidente della Corte di Appello di Palermo, su richiesta del presidente dell'Ufficio centrale regionale, potrà aggregare all'ufficio stesso altri consiglieri, tenendo conto, altresì, che le decisioni sui ricorsi devono essere prese nel termine dei due giorni successivi al loro deposito e comunicate ai ricorrenti ed all'Ufficio centrale circoscrizionale entro il ventitreesimo giorno antecedente quello della votazione (art. 17 bis, commi 5, 6 e 7).

Pertanto, entro il suddetto termine, definiti i ricorsi presentati, l'Ufficio centrale regionale dinanzi ai delegati delle liste regionali, allo scopo convocati, effettuerà il sorteggio per la collocazione dei contrassegni delle liste regionali ammesse nella scheda di votazione; comunicherà a ciascun Ufficio circoscrizionale ed all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali le liste regionali validamente presentate, con l'indicazione dei relativi capolista, candidati alla carica di Presidente della Regione, e dei rispettivi contrassegni specificando, altresì, le dichiarazioni di collegamento di ciascuna lista regionale con uno o più gruppi di liste provinciali, nonché l'ordine risultato dal sorteggio delle liste regionali.

§ 5 - Stampa dei manifesti contenenti le liste regionali e pubblicazione nella G.U.R.S.

A partire dal giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive adottate dallo Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'art. 17 ter, l'Assessore regionale delle Autonomie Locali, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, provvede:

- a) alla stampa di un unico manifesto, con le liste regionali ed i relativi contrassegni, e con l'indicazione del cognome e nome dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato dati anagrafici (data e luogo di nascita). Accanto al cognome e nome di ogni capolista deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione". La successione delle liste regionali nel manifesto è quella risultante dal sorteggio effettuato, ai sensi del comma 10, dell'art. 17 ter dall'Ufficio centrale regionale, alla presenza dei delegati delle liste regionali.

Il manifesto è inviato, in ragione di n. 5 copie per il numero delle sezioni, ai sindaci di tutti i comuni compresi nel territorio della Regione i quali, detratte le copie occorrenti agli uffici elettorali di sezione, ne curano l'affissione nell'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

Due copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede di votazione;

- b) alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana di tutte le liste regionali validamente presentate, con i rispettivi contrassegni secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale.

Per ciascun candidato di ogni lista regionale, oltre al cognome e nome, vanno riportati i dati anagrafici (data e luogo di nascita) e, accanto al cognome e nome di ogni capolista, la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione".

Nella pubblicazione devono risultare i collegamenti fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali ad esse collegati.

L'Assessorato delle Autonomie Locali provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle liste provinciali e delle liste regionali mediante un'unica edizione straordinaria entro il termine di cinque giorni dalla ricezione delle decisioni definitive adottate dall'Ufficio centrale regionale; dispone, l'invio di un congruo numero della predetta edizione straordinaria ai presidenti dell'Ufficio centrale regionale e degli Uffici centrali circoscrizionali, nonché agli Uffici Territoriali del Governo affinché, a loro volta, provvedano ad inviarle a tutti i comuni compresi nel territorio della Regione Siciliana.

CAPITOLO VI

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI

§ 1 – Rilevanza delle designazioni.

L'art. 19, primo comma, stabilisce che con dichiarazione scritta debitamente autenticata, i delegati delle liste provinciali, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare all'ufficio di ciascuna sezione ed al Tribunale circoscrizionale, due rappresentanti di lista: uno effettivo e l'altro supplente.

La citata disposizione fa riferimento alle liste provinciali, ma non anche alle liste regionali, e non ha subito modifiche a seguito dell'emanazione della l.r. n. 7/2005.

Al riguardo è da ritenere che il legislatore non abbia avvertito l'esigenza di prevedere la designazione di separati rappresentanti per le liste regionali, poiché le stesse sono espressione dei medesimi partiti o formazioni politiche che presentano i gruppi di liste provinciali con le quali, peraltro, è espressamente dichiarato il necessario collegamento.

Si rammenta che la designazione dei rappresentanti ha carattere facoltativo e non obbligatorio, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata; i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali anzidetti, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

I rappresentanti delle liste provinciali assistono in posizione privilegiata a tutte le operazioni del seggio elettorale e possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni (art. 19, comma 4).

Il Presidente, uditi gli scrutatori può fare allontanare dall'aula, con ordinanza motivata, il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali (art. 19, ultimo comma).

§ 2 – Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista.

Le designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali vanno effettuate, come già detto, con dichiarazione scritta su carta libera e la firma dei delegati deve essere debitamente autenticata da uno dei soggetti e secondo le modalità di cui all'art. 14 della legge 53/1990 e successive modifiche e integrazioni (si veda Cap. II, § 3, lett. B).

Alle designazioni di che trattasi i delegati di lista possono provvedere anche a mezzo di persone espressamente autorizzate.

L'autorizzazione deve essere concessa con dichiarazione scritta ed autenticata come sopra indicato. In quest'ultimo caso le persone anzidette, al momento della presentazione delle designazioni dei rappresentanti, debbono esibire la predetta autorizzazione.

Come già evidenziato, la designazione può essere fatta per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.

Poiché le designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate, per il tramite del comune, ai presidenti di seggio, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni possono essere anche contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare contestualmente tante copie di esso, debitamente autenticate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Nel caso in cui, in abbinamento con le elezioni regionali, si svolgano altre elezioni, è opportuno che i delegati che appartengano allo stesso partito o formazione politica prendano preventivi accordi per designare le stesse persone quali rappresentanti di lista e ciò allo scopo di evitare presso le sezioni eccessivi affollamenti.

§ 3 – Organi cui va presentata la designazione - Termini

La designazione dei rappresentanti delle liste provinciali è presentata in luoghi diversi, a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito.

I termini per la designazione dei rappresentanti sono quelli stabiliti dall'art. 19, primo comma, e più precisamente:

a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti delle liste provinciali presso gli uffici elettorali di sezione può essere presentata:

- 1) alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, *entro l'ottavo giorno antecedente* quello delle elezioni.

La cancelleria del Tribunale rilascerà una ricevuta attestante l'effettuata consegna nei termini (compilando separate ricevute per ciascuna designazione di rappresentanti di lista presso ogni sezione – Allegato n. 8) e provvederà, per il tramite dei comuni, al successivo invio delle singole designazioni alle sezioni elettorali, in tempo utile affinché possano pervenire a destinazione prima del giorno della votazione).

Comunque, qualora la comunicazione alle varie sezioni elettorali non avvenga tempestivamente, i rappresentanti possono avvalersi della ricevuta per documentare tale loro qualità al presidente del seggio, sempre che da essa risultino gli estremi per la loro identificazione.

Unitamente agli atti di designazione presentati, la cancelleria del Tribunale trasmetterà ai comuni l'elenco dei delegati delle liste provinciali che non abbiano ancora provveduto alla nomina dei rappresentanti.

- 2) direttamente al presidente di ciascuna sezione, *il sabato pomeriggio*, dopo la costituzione del seggio, oppure *la mattina della domenica*, purché prima che abbiano avuto inizio le operazioni di votazione.

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare, al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione - contemporaneamente agli oggetti ed agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio - l'elenco dei delegati delle liste provinciali per le quali *non* siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente di seggio provvederà, poi, a verificare la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante ed al controllo di coloro che tali designazioni abbiano fatto (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate).

b) Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali circoscrizionali

La designazione dei rappresentanti delle liste provinciali presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale è presentata, ai sensi dell'art. 19, comma 3, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del Tribunale del comune capoluogo del collegio, sede dell'Ufficio medesimo, la quale ne rilascia ricevuta (Allegato n. 8 bis).

§ 4 – Requisiti dei rappresentanti di lista.

Requisiti essenziali per potere adempiere alle funzioni di rappresentante di una lista provinciale sono: la qualità di elettore del collegio e sapere leggere e scrivere (art. 19, primo comma).

a) Elettore del collegio

E' evidente che il possesso di tale requisito deve essere comprovato.

La legge non contiene alcun cenno in proposito. Comunque, l'accertamento potrà essere fatto direttamente dal presidente della sezione elettorale mediante richiesta di esibizione della tessera elettorale, dato che il rappresentante di lista vota, ai sensi dell'art. 39, nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio.

b) Alfabetismo

Neanche sul possesso da parte del rappresentante di quest'altro requisito la legge prescrive alcuna particolare forma di accertamento: sarà il presidente del seggio ad accertarsene nel modo che riterrà più opportuno.

Si rileva, infine, che nulla vieta ad un delegato di designare se stesso quale rappresentante di lista.

CAPITOLO VII

MANDATARIO ELETTORALE

§ 1 - Compiti e modalità di designazione.

L'art. 7, commi 3 e 4 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 5, comma 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 prevede la figura del mandatario elettorale e ne disciplina la designazione.

In applicazione della suddetta normativa, dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

A tal fine il candidato dichiara per scritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 della stessa legge competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura (Corte di Appello di Palermo), il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (Allegato n. 10). Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta dei fondi relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancari o postali di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

ALLEGATI

PRESENTAZIONE LISTE PROVINCIALI